Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE SICA

Seduta del 28/01/2026

FATTO

In data 15.06.2025, la ricorrente disponeva (da un conto corrente acceso presso un altro intermediario) un bonifico di € 14.247,00 verso un conto detenuto presso l'intermediario convenuto. Riferisce che il bonifico veniva contabilizzato nella data dell'esecuzione e che, tuttavia, il saldo disponibile non veniva immediatamente aggiornato, impedendole il compimento di operazioni finanziarie che avrebbe dovuto effettuare nei giorni seguenti.
La ricorrente sostiene che l'anomalia è stata risolta soltanto il 17 giugno, dopo la segnalazione effettuata alla banca che ha ammesso l'errore tecnico. Si rivolge all'Arbitro per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per € 1.424,00.
Costituitosi, l'intermediario afferma che il ritardo nell'accredito del bonifico istantaneo è stato causato da un'anomalia tecnica. Tuttavia, ritiene infondata la richiesta risarcitoria avanzata dalla cliente in quanto priva di qualsivoglia elemento probatorio.
Chiede che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

L'odierna controversia ha ad oggetto il ritardo con cui la resistente ha provveduto all'accredito sul conto della ricorrente di € 14.247,00, in seguito a un bonifico istantaneo da lei effettuato da un altro conto detenuto presso un intermediario terzo.
La ricorrente, in ragione del ritardo, chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per € 1.424,00 evidenziando, in particolare, di non aver potuto investire la somma oggetto del bonifico in operazioni finanziarie che avrebbe dovuto eseguire nei giorni successivi.
Il Collegio, rilevato che la resistente ha ammesso l'anomalia tecnica che ha impedito la tempestività dell'accredito dell'importo, non può che rilevare l'illegittimità del comportamento dell'intermediario.
Quanto alla domanda risarcitoria, tuttavia, occorre notare che, come sostenuto anche dalla resistente, la ricorrente non ha compiutamente provato il danno che asserisce di aver subito, non assolvendo l'onere probatorio *ex* art. 2697 cod. civ., ma limitandosi ad affermare che con l'importo oggetto del bonifico contestato avrebbe effettuato alcuni investimenti non meglio precisati; altrettanto prive di

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rilevanza probatoria appaiono le schermate riguardanti due operazioni di investimento di un importo esiguo effettuate nei giorni 16 e 17 giugno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario per la tardiva esecuzione del bonifico istantaneo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE